

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio

L'OIC sdogana ufficialmente tale possibilità

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio



Il documento interpretativo 7 dell'OIC, pubblicato nella sua versione definitiva, ha risolto in maniera definitiva la controversia.



Di cosa parliamo?

Possibilità per le immobilizzazioni immateriali mai iscritte in bilancio di essere rivalutate



Perché sorge il dubbio?

In quanto la norma sulla rivalutazione, prevista dall'articolo 110, DI 104/2020 (Decreto Agosto), prevede tale possibilità per i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio

Tesi agenzia favorevole

Interpello 904-2406/2020 : la DRE Lombardia riconosceva la possibilità per l'istante di rivalutare il "know-how" aziendale, mai iscritto in bilancio, ma speso negli anni a conto economico, in quanto giuridicamente tutelato ed esistente.

1. La ratio della previsione «risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019» è connessa alla necessità di evitare comportamenti abusivi, finalizzati ad acquistare immobilizzazioni successivamente alla legge di rivalutazione unicamente per ottenerne i benefici;
2. La scelta di spendere a conto economico gli oneri relativi all'immobilizzazione immateriale rappresenta una possibilità lasciata dai principi contabili, i quali permettono di capitalizzare i costi o alternativamente di farli transitare da conto economico, al pari di come avviene per i beni di importo inferiore a 516 euro per i quali la rivalutazione è espressamente ammessa dalla norma;
3. I beni immateriali interamente capitalizzati sono ammessi alla rivalutazione seppur non presenti in bilancio (sostanza su forma).

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio

Tesi agenzia contraria

Interpello n. 907-1726/2020 della DRE Veneto, successivo, l'Agenzia ha sposato una tesi diversa, negando all'istante la possibilità di rivalutare i marchi mai iscritti in bilancio ma spesi a conto economico.

1. Il dato letterale della norma richiede che essi siano risultanti dal bilancio;
2. Bisogna infatti tenere distinta da tale fattispecie quella relativa ai beni immateriali completamente ammortizzati, e pertanto non più "iscritti in bilancio", per i quali l'articolo 2, comma 2, del DM 162 del 2001 ammette la rivalutazione "se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia". Tale possibilità per i beni immateriali completamente ammortizzati presuppone che per essi abbia avuto svolgimento un processo di ammortamento e pertanto che al valore del cespite abbia originariamente corrisposto un'iscrizione contabile tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale.

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio

DOCUMENTO INTEPRETATIVO 7 OIC

L'Organismo Italiano di Contabilità nel documento finale aggiunge un capoverso non presente nel documento in bozza, affermando che "possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico."

N.B. Necessaria la tutela giuridica del bene immateriale

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio

DOCUMENTO INTEPRETATIVO 7 OIC – Altri chiarimenti

- Soggetti con esercizio non coincidente con anno solare: Rivalutazione o nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 o in quello successivo.
- Nel caso di beni che comprendono beni separabili (fabbricato e terreno sottostante) è possibile effettuare la rivalutazione distintamente, individuando i rispettivi valori di rivalutazione.
- Deroga al limite fissato dal paragrafo 71 dell'OIC 24, che fissa la vita utile massima dei marchi in 20 anni. Sulla base di quanto indicato nel documento è possibile prolungare la vita per ulteriori 20 anni a partire dalla data di rivalutazione

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio

CONFERMA FINALE DA PARTE DELL'AGENZIA

La Direzione centrale Grandi contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 956-343/2021 dell'8 aprile 2021, ha infatti precisato che "può costituire oggetto di rivalutazione anche il know how sviluppato della Società, purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico".



1. Evitare una ingiustificata disparità di trattamento "tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali".

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio

Una Srl ha effettuato nel 2008 una rivalutazione con valenza esclusivamente civilistica, accantonando un Fondo imposte differite, computandolo direttamente a riduzione della riserva di rivalutazione.

Ogni anno detto fondo è stato ridotto per tenere conto delle imposte sul riassorbimento del differenziale tra valori civilistici e fiscali.

Volendo fruire del riallineamento nel 2020 mi chiedo quale sia il corretto trattamento contabile e fiscale del Fondo imposte differite residuo a fine esercizio, ed in particolare mi chiedo se è corretto eliminarlo con:

- i. con una sopravvenienza attiva non imponibile da iscriversi sempre nell'esercizio 2020;
- ii. rilevando un provento nella voce 22 del conto economico come avviene nel caso di operazioni straordinarie (paragrafi 78 e 79 OIC 25)
- iii. in modo diverso?

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio

Valore netto contabile al 2008:0

Rivalutazione:1000

Imposte differite calcolate per semplicità al 24% IRES e 3,9% IRAP

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valore netto contabile	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350
Ammortamenti contabili		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ammortamenti fiscali														50
Fondo imp diff	279	265,05	251,1	237,15	223,2	209,25	195,3	181,35	167,4	153,45	139,5	125,55	0	0

Nel 2020 rilascio del fondo con un effetto contabile positivo.. tale effetto contabile è non imponibile fiscalmente

Rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio

OIC 25, paragrafi 78 e 79

78. Se la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'attivo è presa con riferimento ad un esercizio successivo a quello dell'operazione, la società: i) elimina il fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento nella voce 22 del conto economico, in quanto viene meno la differenza temporanea imponibile; ii) contemporaneamente, iscrive un costo per l'imposta sostitutiva alla voce 22, in contropartita alla rilevazione di un debito tributario (D12 del passivo). Pertanto, a fronte del beneficio economico derivante dall'eliminazione del fondo, la società sostiene un costo per l'imposta sostitutiva che mitiga il beneficio.

79. La rilevazione del beneficio nel conto economico dell'esercizio in cui avviene il riallineamento è basata sul presupposto che, in assenza di riallineamento, il fondo avrebbe prodotto effetti a conto economico attraverso il suo utilizzo in corrispondenza della indeducibilità degli ammortamenti riferiti al maggior valore attribuito all'attività. Pertanto, il venir meno della differenza temporanea imponibile, che aveva generato il fondo in un'unica soluzione, segue lo stesso trattamento contabile che lo stesso avrebbe subito se la differenza temporanea si riducesse nel corso di più esercizi fino al suo azzeramento.

Il nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di stato
La quinta modifica del quadro e i chiarimenti di Assonime

Il nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di stato

Il 28 gennaio 2021 la Commissione europea ha adottato la quinta modifica del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, decidendo di prorogare le disposizioni del quadro fino al 31 dicembre 2021 e aumentando i massimali di taluni Aiuti.

- 
1. Il primo livello è rappresentato dal Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) 651/2014 (c.d. GBER) e dai regolamenti 702/2014 (aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali) e 1388/2014 (aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) Essi definiscono le linee guida sulla compatibilità generale degli Aiuti di Stato con il diritto europeo
 2. Il secondo livello derogatorio è rappresentato dal Quadro Temporaneo, che fornisce rispetto al GBER, un'ulteriore serie di opzioni per l'emergenza Covid-19.

Il nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di stato

Sezioni del Quadro temporaneo e base giuridica

3.1 Aiuti di importo limitato – art. 107(3)(b)

3.2 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti – art. 107(3)(b)

3.3 Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti – art. 107(3)(b)

3.4 Garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi e finanziari – art. 107(3)(b)

3.5 Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine – art. 107(3)(b)

3.6 Aiuti per R&S in materia di Covid-19 – art. 107(3)(c)

3.7 Aiuti agli investimenti per infrastrutture di testing e upscaling – art. 107(3)(c)

3.8 Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 – art. 107(3)(c)

3.9 Differimento di imposte e/o contributi previdenziali - art. 107(3)(b)

3.10 Sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti durante la pandemia – art. 107(3)(b)

3.11 Misure di ricapitalizzazione – art. 107(3)(b)

3.12 Aiuti sotto forma di misure di sostegno a costi fissi non coperti – art. 107(3)(b)

Introdotta
dalla quarta
modifica del
Quadro

*Il nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di stato****Nuovi massimali nella sezione 3.1***

Il limite per gli aiuti di importo limitato, previsto dalla sezione 3.1, è stato aumentato da 800.000 euro a 1,8 milioni di euro per impresa.

Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura il limite è stato portato da 120.000 a 270.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli da 100.000 a 225.000 euro.

Nuovi massimali nella sezione 3.12

L'importo massimo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, cioè degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, è stato aumentato da 3 a 10 milioni di euro per impresa.

Quanti e quali aiuti si possono cumulare?

- Le misure di aiuto di cui al Quadro temporaneo possono essere combinate, conformemente alle disposizioni di ciascuna sezione del Quadro, **con aiuti de minimis**, nel rispetto dei requisiti stabiliti dai regolamenti de minimis. Ricordiamo che la soglia de minimis è pari a 200.000 euro per impresa su base triennale, salvo che nel settore della pesca e dell'acquacoltura (sino a 30 000 euro per impresa) e nel settore agricolo (sino a 25 000 euro per impresa). Pertanto, qualora un'impresa usufruisca ad esempio di aiuti di cui alla sezione 3.1 e di aiuti de minimis, l'importo massimo di cui può beneficiare può arrivare fino a 2 milioni di euro;
- Gli aiuti erogati in base al Quadro temporaneo possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti di esenzione per categoria, in primis il GBER (oltre che il 702/2014 e il 1388/2014), a condizione che siano rispettate le regole sul cumulo previste da tali regolamenti;
- Gli aiuti ex sezione 3.12 (a copertura parziale dei costi fissi non coperti) non possono essere cumulati con altri aiuti, anche nell'ambito del QT, per gli stessi costi ammissibili.

*Il nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di stato***Art. 1 comma 13, Decreto Sostegni**

Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

- contributi a fondo perduto del DL "Rilancio", del DL "Ristori", del DL "Natale" nonché del nuovo contributo previsto dallo stesso DL "Sostegni" (art. 1 commi 1-9);

Art. 1 comma 13, Decreto Sostegni

- contributi a fondo perduto del DL "Rilancio", del DL "Ristori", del DL "Natale" nonché del nuovo contributo previsto dallo stesso DL "Sostegni" (art. 1 commi 1-9);
- credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP a norma dell'art. 24 del DL 34/2020 convertito;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili (art. 177 del DL 34/2020 convertito; art. 78, comma 1 del DL 104/2020 convertito e art. 78 comma 3 del medesimo DL 104/2020 limitatamente all'IMU dovuta per l'anno 2021; artt. 9, 9-bis, 9-ter, comma 1 del DL 137/2020 convertito; art. 1 commi 599-602 della L. 178/2020);
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia (art. 129-bis del DL 34/2020 convertito).

Da quando sono efficaci i nuovi massimali?

L'innalzamento dei massimali ha efficacia retroattiva, per tutto il periodo di operatività del Quadro, da marzo 2020 al 31 dicembre 2021.

Questo vuol dire che qualora una società (o più correttamente un'impresa, secondo la definizione europea) abbia già beneficiato di aiuti per un importo pari a euro 800.000, potrà usufruire di un milione di euro aggiuntivi, ai sensi della nuova sezione 3.1, tra l'altro con riferimento ad agevolazioni anche passate, come il tax credit locazione.

Qualora un soggetto abbia pagato i canoni da marzo a giugno 2020, ma non abbia ancora usufruito del credito d'imposta relativo perché era già al limite, potrà farlo godendo del nuovo limite.

La nuova sezione 3.12 450

La sezione 3.12 è stata inserita nel Quadro temporaneo dalla quarta modifica dello stesso (13 ottobre 2020) e in base all'attuale versione della sezione 3.12, la Commissione è disponibile a considerare compatibili ai sensi dell'articolo 107(3)(b) le misure di aiuto sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre costi fissi scoperti sostenuti nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 o in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile");
- l'aiuto è concesso nell'ambito di un regime a favore di imprese che, nel periodo ammissibile, subiscono un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. Il benchmark è sempre il fatturato del 2019, anche quando il periodo ammissibile è nel 2021;

La nuova sezione 3.12

- per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti durante lo stesso periodo né dagli utili (cioè le entrate meno i costi variabili) né da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Quadro temporaneo o altri sostegni;
- l'intensità di aiuto non può superare il 70% dei costi fissi non coperti o il 90% nel caso di microimprese e piccole imprese;

La nuova sezione 3.12

- ai fini di questa disposizione, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti;
- L' aiuto può essere concesso sulla base delle perdite previste, ma l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base dei conti fiscali. In questo secondo caso, tuttavia, è necessaria un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese). I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati, per evitare sovra-compensazioni;

La nuova sezione 3.12

- l'importo complessivo dell'aiuto ai sensi della sezione 3.12 non può essere in ogni caso superiore a 10 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso, come per la sezione 3.1, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale delle misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- gli aiuti nell'ambito della sezione 3.12 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili:
- L' aiuto non può essere concesso se l'impresa beneficiaria era già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di una microimpresa o di una piccola impresa (cfr. il precedente paragrafo 3.3).

La nuova sezione 3.12

Alcuni dubbi sulla nuova sezione 3.12...

- ❖ Nozione di fatturato;
- ❖ Ogni impresa deve presentare un'autodichiarazione con la quale si autocertifichi il rispetto delle condizioni della sezione (calo fatturato, rispetto dell'intensità massima di aiuto, ecc.);
- ❖ Periodo ammissibile di aiuti (l'impresa deve realizzare un calo del fatturato in un periodo non ancora definito compreso tra il 1 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 rispetto allo stesso periodo nel 2019);
- ❖ Precisa quantificazione delle perdite;
- ❖ Divieto di cumulo con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili...quindi per uno stesso strumento, quale contributo a fondo perduto, i due limiti, 3.1 e 3.12, non sono cumulabili?

Impresa unica



Il Decreto Sostegni ha finalmente chiarito ogni dubbio sulla definizione di «impresa unica», rimandando alla definizione di impresa unica ai sensi del regolamento europeo in materia di aiuti de minimis.

Impresa unica

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento de minimis n. 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Impresa unica e controllo congiunto



- ❖ La questione è se il potere di veto associato al controllo congiunto possa configurare quell'influenza dominante di cui parla il regolamento *de minimis*.

Impresa unica

LIVE 450

Il dubbio sorge per il fatto che l'elenco delle fattispecie che rientrano nell'impresa unica è tratto dalla raccomandazione della Commissione sulla definizione delle PMI (2003/361/CE). Nella guida all'utente alla definizione di PMI, pubblicata dalla Commissione europea nel 2020, viene affermato che tra gli esempi di relazioni che potrebbero conferire un'influenza dominante figura anche, (sulla base della comunicazione consolidata della Commissione a norma del regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese), la situazione in cui "un azionista ha diritti di veto sulle decisioni strategiche dell'impresa, sebbene non abbia da solo il potere di imporre tali decisioni". I diritti di veto devono essere collegati alle decisioni strategiche sulla politica commerciale/finanziaria e dunque devono andare oltre i diritti di veto normalmente accordati agli azionisti di minoranza al fine di proteggere i loro interessi finanziari quali investitori nell'impresa.

Approccio sostanziale → Considerare anche il controllo congiunto

Nel caso di operazioni straordinarie che mutano l'assetto del gruppo, può porsi la questione del momento nel quale deve essere verificata l'esistenza dell'impresa unica ai fini dell'applicazione dei limiti di importo fissati dalle sezioni del Quadro temporaneo.

Vecchi aiuti - È utile fare riferimento, anche in questo caso, alle indicazioni del regolamento n. 1407/2013, che considera gli aiuti concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, sulla base del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa. È, pertanto, a quel momento che occorre valutare la composizione dell'impresa unica. Il regolamento de minimis specifica che per la verifica del raggiungimento del massimale in caso di operazioni straordinarie, gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o acquisizione restano legittimi.

Aiuti post- operazione: Per determinare se eventuali nuovi aiuti superino il massimale pertinente occorre tenere conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese che si sono concentrate. Analogo approccio può essere utilizzato per la verifica del rispetto dei massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

La sospensione delle perdite: a quali perdite?
La posizione della Fondazione Accademia di Ragioneria

La sospensione delle perdite: a quali perdite?

- ❖ La Fondazione Accademia di Ragioneria, ha emanato, in data 7 aprile 2021, la Nota operativa n. 5/2021, riguardante “Le novità civilistiche, contabili e fiscali per la redazione dei bilanci di esercizio a seguito dell'emergenza Covid-19”.



Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha sostituito integralmente l'articolo 6 del D.L 8 aprile 2020, n. 23, (decreto “Liquidità”) convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ampliandone l'ambito di applicazione.

La sospensione delle perdite: a quali perdite?

Nello specifico:

- il comma 1 del citato articolo 6, stabilisce che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447 (per le società per azioni), 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter (per le società a responsabilità limitata) del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Rispetto alla precedente versione, viene meglio individuato il periodo di applicazione della normativa, che ha efficacia non dalla data di entrata in vigore del decreto "Liquidità", ossia 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ma per le perdite d'esercizio emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020;
- Differimento dell'obbligo di riduzione e aumento del capitale al quinto esercizio successivo.

La sospensione delle perdite: a quali perdite?

La Fondazione fa notare che le regole sulla sospensione del ripianamento delle perdite, riguardano solo quelle emerse nel 2020, ma non per quelle relative all'anno 2021. D'altro canto, è scritto nel documento dell'Accademia, anche il MISE con la Circolare del 29 gennaio 2021, ha puntualizzato come la formulazione dell'articolo 6, a seguito delle novità intervenute con la Legge di Bilancio 2021, offra un'indicazione più precisa circa le reali intenzioni perseguite dal legislatore con l'intervento emergenziale di aprile. In tal modo, il riferimento alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020" sembrerebbe chiarire che "oggetto della nuova disposizione siano unicamente le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non coincidenti con l'anno solare ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)".


- 
- Perdite precedenti → Non rientrano
 - Perdite in corso al 2020 → Rientrano
 - Perdite successive che aumentano quella del 2020?

La sospensione delle perdite: a quali perdite?

- ❖ Per Assonime, nella circolare n. 3 del 25 febbraio 2021, le suddette disposizioni vanno interpretate nel senso che la sospensione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali, riguarda non solo quelle maturate nel 2020, ma anche quelle relative al 2019 rilevate nel 2020. In più, tutte le perdite che maturano dal 2021 al 2025, quinquennio di sospensione, devono intendersi comprese nella disciplina in rassegna.
- ❖ Massima 196, emanata il 23 febbraio 2021, dal Consiglio Notarile di Milano ritiene che le perdite che emergono dopo il 31 dicembre 2020, non rientrano nella deroga del ripiano, ma permangono nella disciplina ordinaria. Al contrario, come per Assonime, i notai asseriscono che oggetto di deroga del ripiano delle perdite, si devono intendere tutte quelle risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte

La sospensione delle perdite: a quali perdite?

- ❖ Quanto al MISE ed al CNDCEC, le perdite maturate negli esercizi precedenti e, quindi, anche quelle relative all'esercizio 2019, non rientrano nella normativa in esame, rimanendo assoggettate al regime generale anche in tema di scioglimento previsto dall'articolo 2484, n. 4 c.c., in direzione, dunque, completamente diversa sia da Assonime che dai notai.



Quesiti

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Le autofatture per destinazione al consumo finale dell'imprenditore concorrono al fatturato?

Risposta

Si ritiene che la risposta debba essere affermativa, posto che nel conteggio del fatturato occorre comprendere tutte le fatture emesse facenti riferimento alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nell'arco temporale interessato dalla misura. Nel caso di autofattura per destinazione al consumo finale dell'imprenditore, infatti, si è comunque in presenza di una fattura per cessioni di beni o prestazioni di servizi, con la sola peculiarità che il "fornitore" ed il "cliente" coincidono.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

La cessione di un'autovettura da parte di un contribuente forfettario rientra nel conteggio del fatturato ai fini del CFP?

Risposta

Si ritiene che la risposta debba essere affermativa, posto che per i contribuenti in regime forfettario non sono previste regole di determinazione del fatturato particolari. Valgono pertanto le indicazioni fornite per la generalità dei contribuenti, in ordine alle quali le istruzioni al modello di istanza chiaramente specificano che le fatture emesse a fronte di cessioni di beni strumentali concorrono al calcolo del fatturato.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Attività ampliata nel 2020: come comportarsi nel calcolo relativo ad un'azienda che nel 2019 ha una sola attività (quella di agricoltore) e ad agosto 2020 inizia una seconda attività (BAR)?

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

In analogia a quanto già verificatosi in occasione del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio, occorre avere riguardo alla posizione complessiva del contribuente, confrontando quindi il fatturato medio del 2019, che considera solo i dati della posizione da agricoltore, con il fatturato medio del 2020, che deve essere computato considerando congiuntamente entrambe le attività. Nel caso specifico, considerando entrambe le attività la perdita media mensile è inferiore al 30%, mentre se si considera solo quella in essere nel 2019, invece, lo scostamento è verificato. È possibile richiedere il contributo a fondo perduto tenendo in considerazione solo l'agricoltura? No, non è possibile procedere in questo modo, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed anche in ordine alla ratio stessa della norma, che è quella di "sostenere" i contribuenti danneggiati dal Covid, che il decreto individua in coloro che hanno perso almeno il 30% del fatturato in termini assoluti nel confronto 2019 / 2020, indipendentemente dall'attività svolta.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Ticket restaurant - Il caso è quello di un ristorante che effettua incassi tramite Buoni Pasto. Al momento dell'incasso emette uno scontrino con la dicitura "non riscosso" il quale viene registrato come non imponibile IVA. Nel mese successivo, emette fattura alla società emittente i buoni pasto ed è in quel momento che l'operazione assume rilevanza IVA. Ai fini del calcolo del "fatturato" come ritenete ci si debba muovere? Si considerano sia i corrispettivi non imponibili IVA che le fatture emesse per i buoni pasto? Dalla lettura della circolare 15/E del 2020 sembrerebbe opportuno indicare entrambi gli importi, dal momento che si fa riferimento alle fatture emesse, cui va aggiunto l'ammontare globale dei corrispettivi (pag. 12 della circolare). Tuttavia, così operando le informazioni fornite saranno significativamente diverse rispetto a quanto risultante dalle Lipe e dalla Dichiarazione IVA.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

Il contributo a fondo perduto prevede che vengano computati gli importi delle fatture emesse e dei corrispettivi, come indicato dall'articolo 1 D.L. 41/2021 comma 4, facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Nel caso dei ticket restaurant, l'operazione è effettuata a favore della società emittente i buoni pasto, ed è documentata esclusivamente dalla fattura; il corrispettivo non riscosso non è da considerarsi, come riportato nel quesito, "non imponibile IVA", bensì si tratta di un [crediti vs/società ticket (a) ricavi per prestazioni di servizi], operazione "non effettuata". Dei corrispettivi non riscossi, di conseguenza, non si deve tenere conto, anche perché altrimenti si addiverrebbe al paradossale risultato di duplicare i dati che si riferiscono alla medesima operazione

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Trasformazione societaria. A seguito di cessione quota del rappresentante legale di una snc, la società ha mutato compagine sociale: è entrato un nuovo socio, la società si è trasformata in sas ed è variato l'amministratore. Come si presenta l'istanza?

Risposta

L'istanza dovrà essere presentata a nome della SAS e sottoscritta dall'attuale amministratore. Nel computo occorre tenere in considerazione l'intera "storia" del contribuente, e quindi anche i dati della SNC se ricadenti nel periodo 2019-2020.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Istanze con dati errati e rinuncia: il soggetto A ha presentato istanza CFP per la propria partita IVA; il soggetto A è anche legale rappresentante della società B, anch'essa avente diritto al CFP. Nell'inserire i dati A erroneamente ha presentato la propria istanza, poi ha nuovamente inviato sul proprio codice fiscale i dati della società B e, accortosi dell'errore, ha inviato la rinuncia. Come operare ora?

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

Il secondo invio era andato a sovrascrivere nella posizione di "A" i dati di "B". Con la rinuncia, "A" ha rinunciato al contributo. Sarebbe stato sufficiente, dopo il secondo invio, effettuarne un terzo, nuovamente con i dati di "A" corretti, ma visto che ormai la rinuncia è stata fatta, l'unica strada da seguire è quella, innanzi tutto, di presentare correttamente l'istanza almeno per il soggetto B. Quando al soggetto A, invece, presentare nuovamente istanza, nella speranza che venga comunque accolta. Come abbiamo ricordato enne volte l'istanza di rinuncia è irreversibile, ma visto che il termine per richiedere il contributo non è ancora scaduto, vale la pena tentare, posto che in occasione del decreto Rilancio era stato precisato che tale comportamento era possibile.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Invii doppi corrispettivi giornalieri di un mese (nel periodo transitorio) ma in effetti unica chiusura giornaliera per totale mensile di euro 5.000. Essendoci pezza giustificativa abbiamo ritenuto di inviare il totale fatturato 2020 registrato esatto senza i 5.000 doppi, naturalmente il calo sarà più basso rispetto a quello dell'ADE che ha l'invio doppio della chiusura. Concordate? Sarebbe assurdo fare ravvedimenti quando la chiusura è corretta e mettere il contribuente di pagare su 10.000 anziché 5.000

Risposta

Nel caso di specie il comportamento del contribuente è corretto. Si consiglia comunque di conservare idonea documentazione al fine di dimostrare, in caso di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria, la corretta determinazione del fatturato

Una snc esercente attività di ristorante a seguito di calo fatturato ,secondo la nostra contabilizzazione da loro registri corrispettivi in cartaceo ,percepirebbe un contributo di euro 3.500. Per scrupolo siamo andati sul sito dell'ADE e abbiamo constatato che c'erano 22 corrispettivi in più per un totale di euro 1080. Il contribuente ci ha riferito che nel registratore telematico c'era probabilmente la vecchia versione che non consentiva di indicare tali corrispettivi non riscossi. Ha poi emesso fattura per tali corrispettivi ma non c'è corrispondenza in fattura degli stessi, insomma ci sono errori ripetuti non giustificabili con documentazione. Noi abbiamo sempre preso i dati consegnati dal contribuente (con 1.080 annui in meno) ed ora ci troviamo la discordanza con ADE.

La cosa migliore sarebbe certamente quella di fare dichiarazione IVA rettificando le LIPE e pagare il ravvedimento operoso prima di inviare l'istanza. La nostra preoccupazione è che così facendo ci blocchino il contributo. Considerata la cifra esigua che ne deriverebbe di maggior contributo ci siamo anche posti il problema di non ravvedere $(1.080:12 \times 50\%) = 45$ di contributo in più (riceverebbe 3545 anziché 3500) ma preferiremmo la prima ipotesi e cioè rettificare il tutto. Concordate?

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

Entrambe le strade sono percorribili.

Come detto, nel caso dei ticket restaurant, l'operazione è effettuata a favore della società emittente i buoni pasto, ed è documentata esclusivamente dalla fattura; dei corrispettivi non riscossi, di conseguenza, non si deve tenere conto, anche perché altrimenti si addiverrebbe al paradossale risultato di duplicare i dati che si riferiscono alla medesima operazione. In ogni caso, vista l'esiguità dell'errore e al fine di evitare ritardi nell'erogazione del CFP, la soluzione prospettata di rettifica LIPE appare condivisibile.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Su un periodico, abbiamo visto che per chi inizia nel 2020, il fatturato non va messo a partire dal mese successivo all'inizio attività, invece noi abbiamo seguito le vostre indicazioni e non abbiamo considerato nel numero dei mesi il primo di inizio attività e neanche il fatturato di tale periodo, esattamente come abbiamo fatto per chi ha iniziato nel 2019. Non mi è sfuggito nulla, vero?

Risposta

Le modalità di calcolo sono corrette.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Ditta individuale apre p.iva a luglio 2019, per poter acquistare attività di bar (acquisto di azienda) a fine agosto 2019, inizia l'attività a settembre 2019.

Per il calcolo del fatturato 2019 devo sommare la media mensile del fatturato da gennaio 19 ad agosto 2019 della cedente (media mensile data da tale fatturato diviso per 8 mesi) + media mensile fatturato da settembre 2019 a dicembre 2019 della cessionaria (media mensile data da tale fatturato diviso per 4 mesi)? Oppure il contributo minino mi spetta a prescindere perché ho aperto dopo il 31/12/2018?

Il dubbio mi sorge leggendo la Circolare 15/E 2020 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 16

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

Circolare 15/E/2020:

- in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi, tener conto dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire, riferiti al periodo d'imposta 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, confrontare il dato relativo al mese di aprile del 2020 con il fatturato e i corrispettivi relativi al medesimo mese di aprile del 2019.

Infine, in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni di azienda, non trova applicazione quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 25, poiché in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Una società SRL, che faceva vendita di prodotti alimentari, ha cessato l'attività nel maggio 2019, quindi prima dell'emergenza Covid. La società non è stata messa in liquidazione perché il cliente sperava di avviare un'altra attività, quindi la partita iva è rimasta ATTIVA in Agenzia Entrate, mentre in camera commercio risulta IN ATTIVA. Si può presentare la domanda o meglio non rischiare?

Risposta

Si è possibile presentare l'istanza.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Ditta individuale che ha venduto il suo immobile dove esercitava l'attività il 30/12/2020 è stata cancellata dal registro imprese camera di commercio , la partita iva è aperta attiva tutt'oggi in attesa di riapertura in un altro negozio dovrò riscriverla alla camera di commercio per trasferimento sede, il contribuente ha diritto a percepire il fondo perduto?

Risposta

Si ha diritto a presentare l'istanza. Nel calcolo del fatturato del 2020 deve essere considerata anche la cessione del fabbricato.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

1. Agente di commercio: provvigioni fatturate nel 2021 relative a IV Trimestre 2020 attraverso fattura immediata. Vanno considerate nel 2020 o no?
2. Ticket Restaurant: l'Agenzia vuole l'invio nel totale dei corrispettivi giornalieri anche di quelli a credito non riscossi relativi ai ticket restaurant, che saranno fatturati il mese successivo con apposita fattura riepilogativa messa a disposizioni dalle varie società di settore. Quelli di Dicembre, scorporati dai corrispettivi e fatturati a Gennaio 2020 per il 2019 e Gennaio 2021 per il 2020 devono essere riposizionati secondo competenza, anche se si tratta di semplificati o no?
3. SNC: il 31/07/2019 esce uno dei due soci. Decorsi 6 mesi il 31/01/2020 non viene ricostituita la pluralità dei soci e il socio superstite procede a comunicare nel quadro operazioni straordinarie del modello AA9/12 casella 1B la continuazione sotto forma di ditta individuale. Viene attribuita nuova P.Iva. e cancellata quella della società. Spetta il minimo a prescindere dal confronto?

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

1. Le fatture emesse nel 2021 non devono essere considerate ancorchè si riferiscono a servizi di competenza del 2020.
2. La fattura per ticket restaurant rappresenta prestazioni di servizi quindi rileva la data di emissione della fattura, anche se si tratta di soggetti semplificati.
3. A parere dell'agenzia dell'entrate non spetta il minimo in quanto si tratta di operazione in continuità aziendale e non di soggetto neocostituito.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Il figlio riceve in donazione dal padre l'unica azienda di "trasporto con taxi" (codice ATECO 49.32.10) in data 27/09/2019. In pari data il figlio richiede all'ade l'attribuzione del numero di partita IVA e il padre cessa la propria. Si chiede:

1. Ai fini dello scaglione di appartenenza (60-50-40-30 e 20) bisogna sommare i ricavi del donante con quelli del donatario indicati (contabilità semplificata) nel quadro RG col.2 del modello PF/2020 di entrambi?
2. Ai fini del calcolo del cfp si deve tener conto e quindi sommarli il fatturato/corrispettivi di entrambi? Oppure spetta il contributo a fondo perduto minimo riconosciuto a coloro i quali hanno richiesto l'attribuzione del numero della partita IVA dopo il 31/12/2018?

Risposta

Bisogna sommare i ricavi nonché il fatturato di entrambe le attività (cedente e cessionario)

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Sono stata contattata il 23 marzo da una giovane praticante avvocato a cui è stato chiesto di aprire la partita I.V.A. per lavorare in una società di recupero crediti; per non farla attendere, alle 21:45 della sera del 23 marzo ho inviato la richiesta di inizio attività.

Ci tengo a dire che non è un caso artefatto, c'è un contratto con decorrenza dell'incarico dal 22 marzo.

A me sembra che la norma renda spettante il contributo ad un soggetto in possesso della partita I.V.A. il 23 marzo ed anche le stesse istruzioni lo confermano.

Inserendo la domanda, invece, leggo quanto le riporto in allegato: la partita IVA risulta attiva dopo il 23 marzo. Non è così però! dopo il 23 marzo io lo interpreto come "24 marzo", tanto che prima del 23 marzo viene considerato il "22 marzo".

Ovviamente, non è possibile andare avanti nell'inserimento.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

Sono escluse le richieste di attribuzione P. Iva presentate dal 23 marzo 2021 ore 00:00

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Contributo a fondo perduto per una ditta che esercita un'attività stagionale (gelateria , gestione stabilimento balneare, beach-bar)

Una ditta, come quelle sopra indicate, non lavora 12 mesi, ma solo cinque o sei mesi l'anno; per calcolare l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020 devo dividere il fatturato/corrispettivi di ogni singolo anno per il numero dei mesi in cui ha effettivamente lavorato o lo devo dividere per 12?

Risposta

La media deve essere calcolata per 12 mesi. Fanno eccezione coloro che hanno richiesto l'attivazione della P. Iva da gennaio 2019.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Snc costituita a novembre 2019 (sola apertura partita iva e in camera di commercio inattiva in quanto svolge l'attività di stabilimento balneare).

A fine gennaio 2020 presentata Scia in comune per inizio attività e resa attiva la società in camera di commercio. I primi scontrini sono stati emessi da metà febbraio.

A mio parere alla società spetta il minimo di euro 2.000,00. Il fatturato medio 2019 è pari a 0 invece il fatturato medio 2020 è dato dal fatturato complessivo/12 mesi? Il mese di gennaio 2020 lo devo considerare in ogni caso anche se la società è stata attivata solo il 28 gennaio 2020?

Risposta

Per il 2020 devono essere considerati 12 mesi. Ha sicuramente diritto al minimo di € 2.000

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Venditore porta a porta con partita iva spetta il contributo a fondo perduto qualora abbia la riduzione del fatturato oppure può chiedere solo il bonus Inps? Tale soggetto nel 2020 ha anche un contratto di lavoro dipendente a chiamata, quindi sarebbe escluso dal bonus Inps perché ha un'altra copertura previdenziale.

Risposta

Può tranquillamente presentare richiesta per il riconoscimento del CFP

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Srls costituita a gennaio 2021, a febbraio diventa affittuario di un ramo d'azienda. Spetta il contributo minimo?

Risposta

Si tratta di operazione straordinaria quindi valgono le regole in precedenza indicate.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Secondo voi, ai fini della concessione del CFP, una cessione di autovettura usata (cioè non nuova) da parte di una SRL, fatturata una parte con IVA al 22% ed un'altra parte F.C.IVA ex art. 13, comma 5 DPR 633/1972 (fatturata F.C.IVA in quanto risultava parte di IVA indetraibile in fase di acquisto dell'autovettura stessa), visto che trattasi di cessione di bene ammortizzabile, ai fini del calcolo del fatturato vanno considerati entrambi gli importi oppure solo quello imponibile ai fini IVA? Secondo me entrambi, ma gradirei una vostra più autorevole opinione che spero di leggere nei prossimi giorni sul quotidiano.

Risposta

La cessione dell'autovettura, ancorchè ex art. 13 co.5 DPR 633/72, deve essere inclusa nella determinazione del fatturato.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Avvocato che ha aperto la partita iva nel 2020 come forfettario ma nel 2019 svolgeva sempre la professione di avvocato con associazione professionale insieme ad altro avvocato, spetta il contributo anche se continuazione di attività?

Risposta

Non si tratta di fattispecie in continuità. Pertanto l'avvocato ha diritto al CFP minimo.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Una sas viene data in fitto con atto notarile del 29/11/2019 ad un soggetto che apre p.lva nella stessa data come ditta individuale. Alla sas spetta il contributo a fondo perduto?

Se si, per 2019 devo considerare il suo fatturato da gennaio a novembre 2019 escludendo il fatturato di dicembre che è già dell'altra ditta corretto?

E per il 2020 devo considerare 0 o il fatturato derivante dai canoni mensili di fitto d'azienda pari a € 800+iva mensili? Quindi 8800€

La SAS non esercitando più materialmente l'attività percepisce solo canoni di fitto.

E tra l'altro considerano che l'azienda nel 2020 non esercita più l'attività artigianale di bar e pasticceria ma percepisce solo un canone di fitto il calo del fatturato tra 2020 e 2019 è automatico e scontato ma a mio parere non correlato all'esercizio dell'attività , per questo l'eventuale spettanza del contributo a fondo perduto sulla sas mi lascia perplesso. D'accordo invece sulla spettanza del cfp sulla ditta che ha preso l'azienda in affitto previo rispetto di altri requisiti.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

Il CFP nel caso di specie è spettante. Per la determinazione del fatturato medio occorre:

- 2019 fatturato da gennaio a novembre 2019 escludendo il fatturato di dicembre
- 2020 fatturato derivante dai canoni mensili di fitto d'azienda

NB diversa fattispecie imprenditore individuale che cede l'unica azienda!!!

Come calcolare il calo di fatturato nel seguente caso:

- Anno 2019 doppia attività con contabilità non separata, rappresentante di commercio fatturato euro 24.000,00, commercio al dettaglio (attività cessata in data 30/06/2019) fatturato euro 90.000,00;
- Anno 2020 unica attività di rappresentante di commercio con fattura euro 40.000,00.

Soluzione A) 2019 Totale fatturato (delle due attività) euro 114.000,00

..... 2020 fatturato euro 40.000,00. In questo caso il CFP spetta;

Soluzione B) 2019 fatturato della sola attività di rappresentante di

commercio euro 24.000,00 2020 fatturato euro 40.000,00. In questo

caso il CFP non spetta.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

Il fatturato deve essere complessivo ovvero dato dalla somma di tutte le attività. Nel caso prospettato il CFP è spettante (soluzione A).

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Agenzia di viaggio deve richiedere contributo a fondo perduto quali operazioni deve considerare tra quelle attive?

Risposta

Tutte quelle che rientrano nel concetto di fatturato (fatture emesse e corrispettivi). La determinazione dell'ammontare del fatturato per il 2019 e 2020 può essere effettuata considerando i corrispettivi/fatturato anche al lordo di Iva se lo scorporo della stessa risulta particolarmente complesso

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Un mio cliente, esercente due diverse attività nel corso del 2019, una imprenditoriale di "affittacamere", e l'altra professionale di "architetto", con contabilità separate art. 36, nel 2020 affitta l'intero complesso aziendale attraverso il quale esercita l'attività di affittacamere ad una nuova società, srl, con tre soci, costituitasi nel 2020 e di cui lo stesso cliente diviene oltre che socio anche amministratore unico. Di conseguenza, nel corso del 2020 consegue ricavi esclusivamente imputabili all'attività professionale, ad eccezione del ricavo relativo all'affitto di azienda, la cui fattura viene però emessa nel 2021.

Per quanto concerne la nuova società, credo non ci siano dubbi interpretativi sulla spettanza del contributo, poiché, se si considera la circostanza che si tratta di partita iva aperta nel 2020, senza dunque fare il raffronto di fatturato per le due annualità, il soggetto avrà diritto al contributo minimo previsto per le società, pari ad €2.000; se invece si tiene in considerazione il fatto che trattasi della mera continuazione dell'attività precedentemente svolta dalla ditta individuale, anche in questo caso, essendoci stata una diminuzione del fatturato superiore al 30%, il diritto alla percezione del CFP matura comunque, e sempre nei termini di € 2.000.

→
SEGUE

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Detto questo il problema si pone per la ditta individuale, per la quale, se si considera il fatturato complessivo delle due attività (contabilità separate art.36) nel 2019, e il fatturato della sola attività di architetto nel 2020, si è in presenza di un calo di fatturato notevole. Se invece le attività vanno considerate singolarmente, per l'attività di architetto non si verifica alcun calo, per l'attività di affittacamere invece il fatturato 2020 è praticamente nullo, considerato che l'attività nel 2020 viene svolta dalla nuova società e ciò darebbe diritto ad un CFP consistente.

In sostanza il mio dubbio consiste nel fatto che pur volendo considerare il complesso delle attività svolte da ogni soggetto, se è vero che nel 2020 la persona fisica ha avuto un calo di fatturato perchè di fatto non esercita più una delle due attività, è pur vero che l'attività in realtà non è cessata, e continua ad essere esercitata da un altro soggetto societario di cui, tra l'altro, la persona fisica è socio ed amministratore.

Come comportarsi in questo caso? Il mio cliente ha diritto a presentare la richiesta di CPF?

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

Il professionista non ha diritto al CFP in quanto il fatturato relativo all'attività di affittacamere deve essere «utilizzato» dalla società la quale dovrà calcolare il calo del fatturato in continuità aziendale.

Soggetto aveva una partita iva aperta dal 2014 codice attività 829999.

Tale partita IVA è stata chiusa a dicembre 2019. Ha riaperto la partita IVA ad APRILE 2020.

CHIEDO:

1. se può presentare istanza per il CFP Decreto Sostegni. Credo di sì ma attendo una Vostra conferma.
2. in caso affermativo deve compilare il campo relativo alla media del fatturato 2019 considerato che nel 2019 aveva la vecchia partita iva chiusa poi a dicembre 2019 e quindi indicare il fatturato medio mensile della vecchia partita iva?? Oppure deve indicare solo la media del fatturato del 2020 facendo il calcolo dal mese di maggio 2020?? Inoltre deve mettere spunta su attività iniziata dopo il 31/12/2018??

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Risposta

Nel caso prospettato il contribuente deve richiedere il CFP solo per la P Iva aperta ad Aprile 2020

- indicando nell'istanza fatturato del 2020 come media da maggio a dicembre
- Indicando che l'attività è iniziata dopo il 31/12/2018

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Volevo chiedere per il conteggio del fatturato 2020 di una SRL che ha emesso una fattura nel 2021, incassata nel 2021 con descrizione "provvigioni 4° trimestre 2020". La considero nel conteggio del fatturato 2020?

Risposta

Non deve essere inclusa. In questo caso rileva la data di emissione della fattura.

Agevolazioni: rivalutazione, aiuti di stato e casi particolari cfp

Domanda

Società in accomandita semplice attività artigiana in liquidazione dal 03/08/2020, cessazione attività con rilascio licenza in CCIAA il 07/01/2021, partita IVA ancora attiva per completamento delle procedure di liquidazione. Ha diritto al CFP?

Risposta

Nel caso di specie si ritiene che la società può presentare istanza CFP